ALLEGATO "A"

COMUNE DI **LOMAZZO**

PROVINCIA DI COMO

PIANO REGOLATORE GENERALE

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° 740 IN DATA 12/11/1984
APPROVATA DAL C.R.C. ATTO N° 39027/LP IN DATA 7.12.1984

OSSERVAZIONI al P.R.G. e CONTRODEDUZIONI

APPROVATE CON DELIBERA C.C. N° 12-13 IN DATA 14-17/02/1986
APPROVATA DAL C.R.C. ATTO N° 9646/LP IN DATA 20.3.1986
9647/LP

IL TECNICO
IL SINDACO F.to Cangeri
IL SEGRETARIO F.to MANTEGAZZA

DOTT. ING. RICCARDO COLOMBO
ALBO INGEGNERI COMO N. 620

COMUNE DI LOMAZZO (Como)

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

P.G. = Protocollo generale

P.S. = Protocollo speciale

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
1	P.G. 260 14/1/1985 P.S. 1	Re Antonietta	Proprietaria del mappale n° 542 classificato in zona E1 agricola, CHIEDE che detto lotto sia destinato a "zona residenziale" o "zona industriale - artigianale".	ACCOLTA - viene classificata l'area per mq. 2.500 circa in zona D1 creando un comparto omogeneo anche con l'area oggetto delle osservazioni n° 40 - 59.
2	P.G. 654 29/1/1985 P.S. 2	Basilico Cosimo	CHIEDE che l'area di sua proprietà, sita in Via Volta al mappale n° 2594, sia interamente calssificata in zona residenziale C1, essendo classificata nel P.R.G. con 5 diverse destinazioni.	ACCOLTA - viene classificata l'area per 3.480mq. circa in zona C1, soggetta a P.A. con la restante porzione già in zona C1, per una migliore organizzazione urbanistica con obbligo di distacco di 10 m. delle costruzioni dal bosco.e aiuola di inversione di marcia al termine della strada comunale.
3	P.G. 679 31/1/1985 P.S. 3	Saibene Giuseppina	Proprietaria del terreno al mappale n° 2181 prospiciente la Via Monte Bianco, classificato parte in zona G1 e parte in zona agricola, CHIEDE: A) - che la fascia di rispetto stradale G1 sia resa uguale su entrambi i lati della strada;	RESPINTA - trattasi di area isolata in zona agricola per cui non é giustificabile un ulteriore processo urbanizzativo. Le fascie di rispetto lungo le strade sono diseguali a seconda che si tratti di zone agricole, ove prevale il D.M. 2/4/1968, o di zone edificabili, ove é possibile ridurre tali fascie alle effettive esigenze della viabilità.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			B) - che la restante parte dell'area sia classificata zona residenziale onde potervi costruire la propria abitazione di circa mc. 600, essendo area interamente urbanizzata.	
4	P.G. 762 2/2/1985 P.S. 4	Arrighi Italo	Proprietario del mappale n° 965 in V.lo Turconi già classificato dal P.diF. in zona residenziale di completamento, nel P.R.G. é stato classificato in zona A1 da cui deriva l'impossibilità di edificare nuove costruzioni. Detto terreno é stato acquistato nel marzo del 1984 dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale aveva confermato la sua destinazione residenziale con possibilità edificatoria. CHIEDE una soluzione che permetta di realizzare sull'area in oggetto l'edificazione della propria abitazione.	ACCOLTA - Per ovviare a quanto esposto, si ritiene di dover ammettere una edificazione sul mappale n° 965 pari a mc. 600.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
5	P.G. 892 8/2/1985 P.S. 5	Marinoni Cesare Battista e Fogliani Ambrogia Maria	Proprietari degli immobili siti in Via Milano, angolo Via Carcano, classificati in zona A1, e inseriti nel vincolo di P.R. ; CHIEDONO che su detti immobili sia riproposta la destinazione del P.diF. avendo già presentato domanda di concessione edilizia per la ristrutturazione di detti immobili e tale progetto é stato approvato dalla C.E. in data 16/2/1984.	RESPINTA - l'area ha le caratteristiche di zona A1 in omogeneità con quelle adiacenti. L'intervento di ristrutturazione dell'esistente non é in contrasto con la nuova destinazione di zona.
6	P.G. 894 9/2/1985 P.S. 6	Corbella Carlo, Angela e Franco	Proprietari dei mappali n° 3093 e 3096 in Via Seprio, classificati in zona standard F1, CHIEDONO il cambio di destinazione da zona standard a zona C1 residenziale di completamento.	RESPINTA - viene confermato il collegamento previsto e la relativa area standard che potrà essere ridimensionata successivamente alla progettazione esecutiva dei servizi stessi.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
7	P.G. 895 9/2/1985 P.S. 7	IMMOBILIARE LOMAZZO Della Zonca Leonardo	Proprietario dell'area mappale n° 1382 di mq. 7.300 classificato in zona agricola, CHIEDE che detta area sia classificata in zona residenziale C1 oppure in alternativa in zona produttiva D3.	RESPINTA - il Piano si é proposto di non proseguire con il processo insediativo oltre Via delle Alpi, consolidando per il momento solo l'esistente. Il settore interessato presenta caratteristiche di zona agricola.
8	P.G. 896 9/2/1985 P.S. 8	Lombardini Mirella	Proprietaria del mappale n° 1463, classificato in zona F1, CHIEDE che detta area sia classificata in zona C1 residenziale di completamento.	RESPINTA - l'area ricade in una più vasta zona omogenea destinata alle attrezzature di interesse collettivo ed in particolare allo sviluppo di quelle per l'istruzione.
9	P.G. 897 9/2/1985 P.S. 9	Rampoldi Pasquale	Proprietario del mappale n° 1671 a sud della Casa di riposo per anziani e compreso nel P.diF. in Piano di Lottizzazione e n° 710 in fregio a V.le Lombardia angolo Via Cadore, destinato nel P.R.G. per metà a fascia di rispetto G1 e per l'altra metà a zona agricola E1,	A) - RESPINTA - trattasi dell'unica richiesta in una zona rimasta agricola, senza continuità con il resto della zona edificata e urbanizzata. B) - ACCOLTA - viene classificato il mappale 710 per mq. 2.500 circa in zona C1 omogeneamente a quelli adiacenti conservando la fascia di rispetto prevista.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			CHIEDE: A) - la conferma del mappale n° 1671 quale zona residenziale come nel vigente P.diF.; B) - la modifica della destinazione del mappale n° 710 in zona C1 residenziale in omogeneità con i mappali adiacenti.	Con l'occasione viene inserita in zona C1 per omogeneità la piccola porzione di mappale confinante a nord, già asservito alla costruzione esistente.
10	P.G. 898 9/2/1985 P.S. 10	F.lli Giancarlo e Libero Corti	Evidenziano l'errata classificazione a zona standard di porzione dei mappali n° 2753 e 3537 su cui insistono fabbricati accessori alle due residenze esistenti. CHIEDONO che sia rettificato l'Azzonamento di detta porzione di area classificandola in zona C1 residenziale, così come la restante parte di proprietà.	ACCOLTA - tenendo conto della situazione in atto si rettifica la zona F1 classificando in zona C1 la striscia sconfinata sulla proprietà F.lli Corti (mq. 420 circa) Resta tuttavia fatta salva per le eventuali esigenze delle attrezzature scolastiche la possibilità di costruire in confine.
11	P.G. 899 9/2/1985 P.S. 11	Parolo Cesare e Malfatti Graziella	Proprietari delle aree interessate dalla previsione del nuovo collegamento stradale tra l'autostrada e Cadorago, consigliano una rivalutazione critica della reale necessità	RESPINTA - non é possibile spostare altrove il tracciato della strada in progetto, essendo già stata fatta una verifica preliminare.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			di tale previsione. Qualora fosse confermata tale previsione, CHIEDONO l'esame di un tracciato alternativo che non danneggi le costruzioni esistenti	Una più puntuale definizione dello stesso avverrà comunque in sede di progetto esecutivo, che verrà redatto con la massima attenzione a non danneggiare nel limite del possibile gli insediamenti esistenti.
12	P.G. 900 11/2/1985 P.S. 12	Corbella Angela	Proprietaria del mappale n° 3442 classificato dal P.diF. vigente in zona C1, destinato dal P.R.G. in zona agricola E1, considerato che tale area é circoscritta da terreni edificati e con destinazione residenziale, CHIEDE che detta area sia classificata in zona C1 residenziale.	ACCOLTA - trattandosi di un lotto intercluso l'area in questione viene classificata zona C1. (mq. 2.700)
x 13	P.G. 1032 14/2/1985 P.S. 19	Impresa Carboncini & C.	Sull'area di cui al mappale n° 1924 di mq. 6.000, posta in fregio alla Via Sempione, é ubicata la sede dell'Impresa con uffici e capannoni; detta area é classificata in zona C2 residenziale di completamento in attuazione del P.L.1 approvato. CHIEDE una più consona destinazione urbani-	ACCOLTA - data la consistenza dell'insediamento e della sua destinazione compatibile con il tessuto residenziale circostante, l'area in oggetto é classificata in zona D1 artigianale, con la limitazione della densità edilizia pari a 2 mc./mq.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			stica dell'area asservita all'Impresa, riconoscendone la destinazione secondo l'attività esistente. Propone la classificazione in zona D, come già fatto per attività simili esistenti in Lomazzo.	
14	P.G. 1033 11/2/1985 P.S. 20	Carugati Giusto Amm. Immobiliare S. Teresa	Proprietario del mappale n° 2591, interessato dal progetto tracciato della nuova strada di collegamento tra Via Piave e Via ricorre contro tale previsione in quanto: - lo sbocco su Via Piave é in corrispondenza proprio ad un accesso carraio, fatto estremamente pericoloso alla circolazione veicolare - a suo giudizio non ravvisa l'utilità pubblica di tale opera che creerebbe ulteriore pericolo per le strade laterali - tale previsione comporterebbe una riduzione del parco di proprietà con l'abbattimento di numerose piante con degrado dell'intera area e evidente svalutazione del valore venale dell'immobile, inoltre l'arretramento dell'esistente recinzione sarebbe molto onerosa per il Comune.	RESPINTA - appare necessario confermare la previsione di collegamento stradale tra Via Aurora e Via Piavé. La situazione di compromissione della zona non rende possibili altre alternative che abbiano lo stesso grado di fattibilità e di economicità. In sede esecutiva si avrà cura di arrecare il minor danno possibile alla situazione esistente, ove peraltro vi é già un passo pedonale.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			Suggerisce di fare uno studio su due possibili soluzioni: una cercando di rendere la Provinciale meno pericolosa e più larga, l'altra di far passare una strada più a valle possibile, con collegamento diretto alla strada che congiunge Rovellasca-Manera.	
15	P.G. 1035 14/2/1985 P.S. 21	Cattaneo Bruno e Rosa	Fanno rilevare che gli appezzamenti di terreno situati in Via B. Luini in zona già urbanizzata, vicini al centro storico e circondati da recinzioni residenziali hanno caratteristiche tali da essere classificati in zona residenziale. La classificazione in zona agricola non é adatta in quanto le aree sono molto frazionate in modo da non consentire una razionale coltivazione con i moderni mezzi meccanici. Si fa presente inoltre che le case esistenti risentono dell'inquinamento e dei cattivi odori dei concimi chimici impiegati.	ACCOLTA PARZIALMENTE - l'osservazione é generica e non permette una precisa localizzazione. Si ritiene tuttavia che la stessa venga soddisfatta con l'accoglimento delle successive osservazioni n° 31,32,30,42.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
16	P.G. 1036 14/2/1985 P.S. 22	Somaini Francesco	CHIEDE che la destinazione urbanistica conferita all'area ove é ubicato il suo laboratorio, in Via Seprio, 2 classificato dal P.R.G. in zona C1 residenziale di completamento sia modificata a zona D1 artigianale, più adeguata alla situazione esistente e più consona alle proprie esigenze, così come già fatto per le tante altre attività presenti nel territorio e riconosciute dal P.R.G.	ACCOLTA - tenuto conto delle caratteristiche e della destinazione dell'insediamento esistente, si classifica l'area in zona D1 artigianale, con la limitazione della densità edilizia pari a 2 mc./mq.
17	P.G. 119 16/2/1985 P.S. 13	Marinoni Maddalena Bonsignori Maria Luisa e Giovanni	Comproprietari dell'area in Via S. Primo contraddistinta in mappa ai n° 3583 e 3496, classificati dal P.R.G. in zona E1 agricola e parte in zona G1 rispetto stradale e con porzione di area interessata dal tracciato di strada di nuova definizione, fanno presente che l'edificio esistente sull'area non risulta planimetricamente sul punto giusto, in realtà molto più a sud. CHIEDONO: -che l'area in oggetto sia classificata in zona residenziale; -che il nuovo tracciato della strada sia spostato più a valle considerato che non ci sono costruzioni che possano intralciare o altro,	RESPINTA - vedi osservazione n° 11

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			- che sia limitata la fascia di rispetto per permettere un eventuale ampliamento del fabbricato esistente, che oggi é occupato da tre nuclei familiari.	
18	P.G. 1120 16/2/1985 P.S. 14	Castelli Mario	Comproprietario del terreno di cui ai mappali 3440/b-2108/b in Via del Rampanone classificato in zona A2 verde privato di interesse ambientale, considerato che l'area non offre alcun interesse particolare e la piantumazione esistente é di scarso valore, CHIEDE che suddetta area sia riconosciuta edificabile con le stesse caratteristiche e tipologie delle aree circostanti	RESPINTA - per motivi di carattere ambientale é opportuna la conservazione della destinazione a zona A2.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
19	P.G. 1121 16/2/1985 P.S. 15	Castelli Francesco di M. Castelli & C. S.n.C.	Proprietaria del fabbricato ad uso commerciale al mappale n° 271/a, con terreno di pertinenza al mappale n° 271/e-262/a siti in Via del Ronco, interamente classificati dal P.di F. vigente in zona D e classificati dal P.R.G. in parte zona D2 e parte in zona F2 con obbligo di P.A. (P.I.C.), fa osservare che l'immobile industriale di proprietà non potrà trovare altre soluzioni per gli accessi carrai se non attraverso le rampe recentemnte costruite non indicate in mappa e ricadenti in zona F2. CHIEDE, che l'intera area di proprietà già recintata, venga classificata in zona D2 industriale esistente.	RESPINTA - come alla osservazione n° 75. verrà in ogni caso garantito l'accesso alla proprietà.
20	P.G. 1122 16/2/1985 P.S. 16	Rampoldi Giuseppina in Corbella	Proprietaria del terreno al mappale n° 1176 della superficie di mq. 3830 in Via Mameli, rilevato che l'area in oggetto é nel P.R.G. classificata in zona E1 agricola, unico tassello prospiciente la via Mameli.	ACCOLTA - viene inserito il mappale n° 1176 unitamente a quello adiacente n° 2808 fronteggiate Via Mameli, per complessivi mq. 5000 circa, assogettati a P.A. in zona C3.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			- che nel P.diF. vigente era classificato in zona C1; - che la zona é interamente urbanizzata; - che tale fondo é l'unico di proprietà in zona residenziale e che si intende utilizzare entro il 1986 per l'edificazione di n° 2 villette unifamiliari per i propri figli; CHIEDE che l'area in oggetto sia classificata in zona C residenziale come la circostante.	In sede di progettazione dovrà essere garantita l'accessibilità alla zona del Parco Lura nonché adeguati coni di visuale dalla Via Mameli alla zona boschiva.
21	P.G. 1123 16/2/1985 P.S. 17	TRE-CA S.a.S. di Canobbio A.	Proprietario dei terreni di cui ai mappali n° 1781-2865-1901-2884, RILEVATO - che i terreni di cui ai mappali n° 1781-2865-1901 sono stati riconfermati in zona D come già nel P.diF.; - che il mappale n° 2884 é parte integrante della proprietà e classificato in zona E1 agricola; CHIEDE: -che il mappale n° 2984 della sup. catastale di mq. 1260 sia classificato in zona D come la restante parte dell'area di proprietà	ACCOLTA - la Variante al P.diF. del 1982 aveva già riconosciuto in via eccezionale un ampliamento di un fabbricato sorto come unico insediamento e poi frazionato in più unità. Il Piano ha inteso riconoscere l'esistente ed ha previsto altrove le aree per lo sviluppo delle attività produttive. Trattandosi di piccola porzione, viene classificata in zona D2 anche la parte del mappale 2984, pari a circa 1260 mq.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
22	P.G. 1124 18/2/1985 P.S. 18	M.E.I.C. S.d.F. di Lombardo e Ferrario	Proprietaria del terreno di cui al mappale n° 534, in parte edificato, classificato parte D1 e parte F1, CONSIDERATO che nello spirito della L.R. 51 il rapporto previsto per le aree standards é del 20% dell'intera area, PROPONE che l'area standard non superi quanto previsto dalla L.R. 51, modificando la profondità della linea di edificazione rispetto al filo strada futuro (c.a. mt. 5,50), ciò senza pregiudizio o ulteriori costi per l'Amministrazione.	ACCOLTA PARZIALMENTE - considerato che l'insediamento esistente é già avvenuto sulla base di una specifica Variante al P.diF., che é opportuno prevedere un'adeguata dotazione reale di standard per la nuova strada di Piano, dato il ruolo che é chiamata a svolgere in funzione degli insediamenti produttivi previsti, é necessario confermare la previsione del P.R.G. Viene tuttavia concesso di conteggiare la superficie di aree standards ai fini volumetrici con apposita norma inserita nelle N.T.A. all'art. 32.2. come da oss. n° 82.
23	P.G. 1162 18/2/1985 P.S. 23	Parenti Angelo	Proprietario del terreno di cui al mappale n° 1640 classificato dall'Azzonamento in zona C3 residenziale di espansione soggetta a P.A., CHIEDE che venga eliminato l'obbligo di P.A. in quanto le aree perimetrate dal P.A. sono già dotate delle necessarie urbanizzazioni primarie e la viabilità all'interno dei lotti é già stabilita tra i privati proprietari negli atti rogitati.	RESPINTA - per una corretta organizzazione dell'area, degli accessi e dell'urbanizzazione é necessario il Piano Esecutivo, così come già fatto per l'area adiacente.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
24	P.G. 1165 19/2/1985 P.S. 24	Corbella Angelo	Proprietario del terreno di cui al mappale n° 2522 classificato in zona F2, CHIEDE che il suddetto mappale venga inserito in zona C1 residenziale intendendo realizzare un edificio per il proprio nucleo familiare. Fa inoltre presente che i mappali a nord dell'area in oggetto sono classificati in zona C1.	RESPINTA - l'area ricade nell'ambito riservato al progetto del Polo di interscambio comprensoriale, per cui é necessario riservare tutte le aree libere sino alla sua progettazione esecutiva, specialmente nelle aree che potrebbero essere interessate dai raccordi con la viabilità esterna. Una volta definito l'assetto del P.I.C. potrà essere valutata la possibilità di modificare la destinazione di detta area.
25	P.G. 1169 19/2/1985 P.S. 25	Figini Battista	Proprietario dei terreni di cui ai mappali n° 199/b, 209/d e 2695 sul quale insiste un fabbricato ad uso residenziale. Dette aree, nonché il fabbricato sono classificati in zona D2 industriale esistente. La vicinanza della Ditta Henkel non giustifica che quanto non di proprietà della Ditta venga inserita in zona residenziale, mentre, di fatto, la destinazione delle aree é residenziale. CHIEDE la modifica della classificazione delle aree di sua proprietà da zona D2 a zona C1 residenziale	RESPINTA - per esigenza di omogeneità del comparto é opportuno confermare la destinazione in zona D2 data all'area, anche perché la richiesta di modifica é presentata dal proprietario di una sola porzione dell'edificio interessato.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
26	P.G. 1172 20/2/1985 P.S. 26	Regola Giuseppe per Garage SONVICO di G. Regola & C. S.a.S.	Rileva che sui mappali n° 3326-2874-2872, esistono edifici e attrezzature per vendita e riparazione di auto (concessionaria FIAT) con derivanti esigenze di spazio, parcheggio e stoccaggio delle stesse, a questo scopo sono stati acquistati i mappali 1806/a-3390 adiacenti che sono stati inseriti, con i lotti precedenti in zona G1 fascia di rispetto e quindi sottoposti a vincoli derivanti da detta fascia. CHIEDE che si individui la possibilità di ridurre tale fascia di rispetto e che si riconosca la classificazione dell'area in zona D	ACCOLTA - considerata la esigenza di sopravvivenza dell'attività esistente, si ritiene opportuno ridurre la fascia di rispetto a m. 20 dal ciglio dell'autostrada, riconoscendo per la restante parte dell'azienda la classificazione in zona D1 artigianale.
27	P.G. 1179 20/2/1985 P.S. 27	Figini Ombretta e Maria Teresa	Proprietarie di parte degli edifici ubicati sul mappale n° 121, CHIEDONO: 1) - che gli edifici rustici esistenti sul lato ovest del cortile, che sulla tavola 5/A sono indicati come "rustici e box", vengano retinati sulla tavola 5/C "modalità di intervento" come ristrutturazione edilizia, mentre sono stati lasciati bianchi. Tale modalità é peraltro omogenea con tutti gli altri edifici circostanti; 2) - che l'edificio principale, in fregio al	ACCOLTA - vengono rettificate le tavole 5C, con la classificazione dei volumi esistenti in "ristrutturazione edilizia", e la tavola 5A con destinazione "residenziale" dei vani in questione.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			la Via P. da Lomazzo, destinato sulla tav. 5/A a rustico per la metà parte che prospetta sul cortile interno, sia modificata in una piccola porzione sull'angolo nord, dove esiste un vano al piano terra con destinazione residenziale. Si chiede pertanto una rettifica in questo senso sulla tav. 5/A.	
28	P.G. 1201 20/2/1985 P.S. 29	Saibene Bruno e Aresi Caterina	Proprietari degli edifici esistenti sui mappali n° 2659-4070-4071 e dell'attiguo terreno al mappale n° 1411, rilevando dal P.R.G. che quest'ultimo é stato classificato in zona agricola, CHIEDONO che sia invece classificato in zona C1 residenziale di completamento estensivo. In questo modo potranno soddisfare le loro esigenze familiari; infine il cambio di zona non modificherebbe nella sostanza il P.R.G., ma ne completerebbe questa zona.	RESPINTA - nella zona é stata riconosciuta la situazione esistente con relative aree di pertinenza senza consentire ulteriori insediamenti in un'area così periferica.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
29	P.G. 1219 21/2/1985 P.S. 30	Merigo Paolina	Comproprietaria con i figli per successione ereditaria dal marito del mappale n° 1383, CHIEDE che detto terreno, classificato zona E1 agricola nell'adotatto P.R.G., venga destinato a diversa classificazione e cioé a zona C1 completamento estensivo. Fa presente infatti che ciò sarebbe un più razionale completamento della zona, un utilizzazione ottimale di entrambi i fronti di Via Aprica dopo il recente ampliamento e un logico spostamento della linea di confine tra le zone residenziali e agricole.	RESPINTA - vedi osservazione n° 7
30	P.G. 1221 21/2/1985 P.S. 32	Parenti Giuseppina	Proprietaria del terreno al mappale n° 1053 azzonato in zona E1-attività agricola, CHIEDE il cambio della classificazione di tale terreno in zona C1 residenziale di completamento per esigenze di edificazione, facendo notare che le zone circostanti sono classificate come residenziali.	ACCOLTA - trattandosi di aree intercluse tra lotti edificati, unitamente ai mappali oggetto della osservazione n° 31-32, vengono classificate in zona C3 con l'obbligo del P.A. essendo un'ampia area con problemi di urbanizzazione.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
31	P.G. 1220 21/2/1985 P.S. 31	Parenti Virginio	come osservazione n° 30 per mappali n° 1062-2215	ACCOLTA - vedi osservazione n° 30
32	P.G. 1222 21/2/1985 P.S. 33	F.lli Parenti Isidoro e Ilario	come osservazione n° 30 per mappale n° 1053	ACCOLTA - vedi osservazione n° 30
33	P.G. 1224 20/2/1985 P.S. 34	Lucianino Meneguzzi e Bonini Natale	Proprietari del fabbricato e terreno al mappale n° 1748, CHIEDONO di riesaminare la progettata costruzione della strada di collegamento della Via S. Primo con Via Ceresio che creerebbe un grave danno alla loro abitazione tanto da essere costretti ad abbandonarla. Ritengono incomprensibile detto tracciato ed evidenziano l'inutilità di detta strada.	RESPINTA - vedi osservazioni n° 11 e 17

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
34	P.G. 1228 20/2/1985 P.S. 35	Tecnico Quadranti p.e. Mario per conto della Sig.ra Carla Verga	Si richiede un cambio di classificazione del terreno al mappale n° 2342, destinato a zona E1 agricola, in zona residenziale di completamento. Essendo suddetto terreno a breve distanza dal centro storico e confinando con una zona C1 residenziale di completamento, é evidente che si trova in una zona già urbanizzata.	RESPINTA - l'area é periferica, carente di urbanizzazioni a ridosso della zona boschiva e per di più inserita nell'ambito del Parco del Lura.
35	P.G. 1248 21/2/1985 P.S. 36	Mazzola Armando	Proprietario del fondo al mappale n° 2577/b sito in Via Aurora, CHIEDE la rettifica del nuovo tracciato della strada di collegamento tra Via Aurora e Via Piave onde ripristinare congrua distanza fra la costruzione all'angolo di Via Aurora e la nuova strada.	RESPINTA - la strada di Piano é prevista a cavaliere dei confini di proprietà e rispetta ampiamente le distanze regolamentari dagli edifici. Una più esatta definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva dell'opera.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
36	P.G. 1250 22/2/1985 P.S. 37	Mazzola Enrico e Attilio	Proprietari del mappale n° 2577/b sito in Via Aurora, CHIEDONO di modificare la destinazione di zona del lotto al fine di consentire l'inserimento di attività artigianali, pur con tutte le prescrizioni normative per garantire un corretto inserimento nella situazione urbanistica esistente.	ACCOLTA - viene trasformata in zona D1 artigianale l'area di pertinenza del capannone esistente pari a mq. 3.000 circa, per non creare eccessiva disomogeneità con la zona residenziale circostante. Per opportuna omogeneità, viene invece classificata in zona A1 la porzione di circa 400 mq. a sud-ovest, appartenente alla stessa proprietà adiacente già in zona A1.
37	P.G. 1255 22/2/1985 P.S. 38	Corbella Carlo, Angela e Franco	Proprietari dei mappali n° 1865 e 1768 in località Campaccio, classificati in zona E1 agricola, - interessati a realizzare costruzione uso civile e abitazione; - considerato che a sud e ad ovest della proprietà esistono delle costruzioni civili e industriali; CHIEDONO che le aree in oggetto siano incluse nella zona residenziale C3 di espansione	RESPINTA - trattasi di area periferica, prossima a svincoli della nuova viabilità extracomunale in progetto.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
40	P.G. 1271 23/2/1985 P.S. 41	Furini Pio	Gestore dell'impianto di distribuzione carburante AGIP in Via Lombardia al mapaple n° 540, avente l'uso del mappale n° 539, contiguo all'impianto stesso, classificato in zona E1 agricola, CHIEDE il riconoscimento della destinazione artigianale dei mappali sopra menzionati.	ACCOLTA - l'area viene classificata in zona D1, per mq. 3.200 circa.
41	P.G. 1272 23/2/1985 P.S. 42	Uboldi Osvaldo	Proprietario dei mappali n° 2187-1299 siti all'incrocio fra Via M. Bianco e Via delle Alpi classificati in zona E1 agricola, considerata la posizione favorevole ad una attività espositiva e di servizio, intenzionato ad impiantare una concessionaria di autoveicoli con annessa officina di riparazioni ed una abitazione, suggerisce di riconoscere l'edificabilità dei lotti inserendoli in zona consona alle esigenze sopra descritte.	RESPINTA - l'area ricade in zona riservata dal Piano alle attività agricole, essendo per il momento improponibile un nuovo processo insediativo ad ovest di Via delle Alpi.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
42	P.G. 1273 23/2/1985 P.S. 43	Ghirimoldi Giuseppe	Proprietario del mappale n° 216 in Via Como, constatato l'inserimento del lotto in zona E1 agricola, CHIEDE che detta area venga classificata in zona residenziale, considerando la posizione fra l'edificato e la strada di progetto e la scarsa vocazione agricola della zona.	ACCOLTA - l'area viene classificata in zona C3 soggetta a P.A. con l'area di cui all e osservazioni n° 30-31-32, inglobandovi per omogeneità gli adiacenti lotti edificati, che tuttavia verranno esclusi dall'obbligo di P.L. in sede di progettazione dello stesso.
43	P.G. 1271 23/2/1985 P.S. 44	Colmegna Giuliano	Proprietario del mappale n° 1857 in prossimità dello svincolo autostradale inserito in zona E1 agricola. Data la particolare posizione del lotto già servito di tutte le urbanizzazioni primarie, CHIEDE che detta area sia classificata in zona industriale D, consentendo così l'edificazione di un fabbricato ad uso deposito e laboratorio con piccola esposizione; permettendo lo spostamento di tale attività esistente dall'interno del tessuto residenziale ove risulta in contrasto con le norme di tale zona.	RESPINTA - il P.R.G. ha individuato altrove le aree per lo sviluppo delle attività produttive, limitandosi a riconoscere le attività già esistenti nelle altre zone.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
44	P.G. 1275 23/2/1985 P.S. 45	Volonté Giacomo per Calzaturificio BRUNATE S.p.A.	Constatato che l'area su cui insistono i fabbricati industriali e il fabbricato residenziale nonché le aree libere ai mappali n° 1511 e 1513 sono classificate in zona D2 industriale e zona G1 di rispetto stradale; che la verifica volumetrica non é soddisfatta neppure per l'esistente, quindi senza possibilità di ampliamento e potenziamento degli impianti, CHIEDE di poter usufruire della volumetria afferente alla zona G1 mediante la sovrapposizione delle due zone.	RESPINTA - con la precedente Variante al P.diF. sono già stati concessi ampliamenti della zona D edificabile, confermate dal P.R.G., che non sono stati ancora utilizzati e che costituiscono pertanto ampie possibilità di sviluppo futuro.
45	P.G. 1277 23/2/1985 P.S. 46	Marinoni Augusto	Proprietario dei mappali n° 3459/a-b, area destinata a strada, non ritiene opportuna tale previsione essendo esistenti già due collegamenti tra le Vie Carcano e Mameli, uno a sud e uno a nord della strada in previsione.	RESPINTA - la previsione di detta strada appare necessaria, essendo l'unico collegamento intermedio tra Via Carcano e Via Mameli realizzabile con calibro adeguato.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
46	P.G. 1278 23/2/1985 P.S. 47	Marinoni Augusto	Proprietario dei mappali n° 1064 e 1065 classificati in zona E1 agricola - evidenzia che detti lotti sono una appendice della zona boschiva esistente; - considerato che da oltre 20 anni l'area é boschiva e che, date le caratteristiche del terreno, lo sviluppo del bosco é la forma economica più favorevole; CHIEDE che tale area sia inclusa nella zona E2 boschiva.	ACCOLTA - dalla foto aerea disponibile la area in questione appare come bosco tagliato, pertanto viene accolta l'osservazione classificando tutto il lotto con le medesime caratteristiche in zona E2 - boschiva
47	P.G. 1280 23/2/1985 P.S. 48	S.I.P.	Proprietaria dei mappali n° 204/a e 3109 classificati in zona F1 standards, CHIEDE: - che dette proprietà siano delimitate perimetralmente e sia attribuita la simbologia "SIP" in modo che gli interventi sulle stesse siano limitate agli impianti telefonici; - che sia modificato il 1° comma del punto "regime delle aree" (pag. 72) dell'art. 34.1 delle Norme di Attuazione in modo che "l'eccezione" di cui al 2° rigo, comprenda anche le suindicate aree, ciò anche perché il servizio telefonico é già regolamentato da apposita convenzione tra il Ministero delle Po-	ACCOLTA PARZIALMENTE - all'art. 34.1 pag. 72 delle N.T.A. si inserisce la precisazione richiesta con riferimento alla sola area della nuova centrale SIP in Via Giovio.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			ste e la SIP.	
48	P.G. 1281 23/2/1985 P.S. 49	Rampoldi Maria e Guarnerio Giovanna	Proprietarie del mappale n° 2235 parzialmente interessato dalla strada in progetto che comunica Via B. Luini con Via S. Primo, classificato in zona E1 agricola, considerato l'esiguità del lotto, la confinanza con la strada e la zona residenziale, CHIEDONO che l'area di proprietà venga destinata a zona residenziale di completamento.	RESPINTA - trattasi di area periferica, prossima a svincoli della nuova viabilità extracomunale in progetto.
49	P.G. 1284 23/2/1985 P.S. 50	Monti Piero	Proprietario del mappale n° 2346 sito in Via Lombardia classificato in zona C1 residenziale. Essendo l'area edificata e volumetricamente satura, CHIEDE l'inserimento dell'area in zona B1 con indice di 1,5 mc./mq. essendo già limitrofa alla stessa, permettendo così l'ampliamento dell'edificio esigenza questa per poter trasferirsi con la propria famiglia,	ACCOLTA - la porzione interessata viene classificata in zona B1 come il lotto adiacente su Via Lombardia.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			oggi con una sistemazione in affitto in Via Bisbino.	
50	P.G. 1294 23/2/1985 P.S. 51	Somaini Battista	Comproprietario del mappale n° 635 situato in Via L. Da Vinci classificato in zona E1 agricola. CHIEDE la modifica a zona industriale e artigianale essendo in vicinanza di numerose case d'abitazione e contiguo a due zone industriali	RESPINTA - nelle vicinanze é stato confermato solo l'esistente senza prevedere ulteriori insediamenti, per i quali é stata destinata l'apposita area del P.I.P. e lungo Viale Lombardia.
51	P.G. 1295 23/2/1985 P.S. 52	Somaini Battista	Comproprietario del mappale n° 379 situato in Viale Lombardia classificato in zona E1 agricola. Dato lo stato di fatto, contiguo ad altre abitazioni, la ridotta dimensione e il posizionamento che non consentono l'uso agricolo dell'area, CHIEDE di rendere edificabile il suddetto mappale.	RESPINTA - trattasi di area in zona ricadente in un settore del territorio per il quale il Piano si é proposto di non permettere ulteriori processi insediativi ma la conservazione dello stato attuale.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
52	P.G. 1295 23/2/1985 P.S. 53	Somaini Battista	Comproprietario del mappale n° 1572 in Via Monivasco e dei mappali n° 1582 e 1583 sulla strada Consortile Perabò. CHIEDE di rendere edificabili detti lotti; fa presente che i terreni in questione non sono in realtà a bosco ma coltivi.	RESPINTA - trattasi di aree periferiche, prive di urbanizzazione e con caratteristiche agricole.
53	P.G. 1297 23/2/1985 P.S. 54	Grassi Luigia	Proprietaria del terreno al mappale n° 350 classificato nel P.R.G. come zona industriale, che confina con un terreno destinato a zona residenziale di completamento di cui una parte con un fabbricato di proprietà dell'osservante, CHIEDE che il terreno oggetto dell'osservazione sia classificato zona C1 come quello adiacente, dando così possibilità di ampliamento all'edificio esistente.	RESPINTA - la situazione urbanistica della zona fa ritenere più opportuna la classificazione dell'area in questione, di limitate dimensioni, in omogeneità con quella industriale adiacente.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
54	P.G. 1298 23/2/1985 P.S. 55	Fanzini Walter	CHIEDE che il terreno al mappale n° 551/c di sua proprietà destinato a zona E1 agricola sia invece classificato zona C1 residenziale di completamento per esigenze di edificazione.	RESPINTA - l'area é periferica con carenza di urbanizzazioni. Nella zona sono stati confermati solo gli insediamenti esistenti.
55	P.G. 1299 23/2/1985 P.S. 56	Guerra Nazzareno	Proprietario del terreno di cui ai mappali n° 377-1994-318/a-318/c- destinati nel P.R.G. in parte a zona G1 rispetto ferroviario, in parte a zona E1 agricola, CHIEDE che gli edifici esistenti su tale terreno siano indicati come edifici destinati ad uso non agricolo, in quanto l'attività agricola viene svolta quasi completamente nella nuova azienda agricola.	ACCOLTA - la parte degli edifici esistenti non interessata all'attività agricola viene identificata con la simbologia prevista per gli edifici destinati ad uso "non agricolo" (asterisco), con esclusione di tettoie e strutture precarie.
56	P.G. 1300 23/2/1985 P.S. 57	Carugati Fiorenzo	Proprietario del terreno al mappale n° 815, su cui insiste la propria casa di abitazione CHIEDE che l'intero mappale n° 815 sia destinato a zona C1 residenziale di completamento e non la sola area di pertinenza del	ACCOLTA PARZIALMENTE - viene classificata in zona C1 una porzione ulteriore di mq. 1.000 circa, conservando la restante parte verso il bosco in zona E1.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			l'abitazione. In tal modo non verrebbe preclusa la costruzione di nuovi edifici destinati ai familiari dell'osservante.	
57	P.G. 1301 23/2/1985 P.S. 58	Eredi Cesare Carugati	CHIEDONO che la classificazione del mappale n° 2002, di loro proprietà con i mappali n° 1891 e 830, sia cambiata da zona di rispetto ferroviario a zona D1, artigianale esistente, come sarebbe più logico data la presenza su detti mappali di due fabbricati uno ad uso residenziale (mapp. 1891) e l'altro ad uso artigianale (mapp. 830). Tale fascia di rispetto annullerebbe ogni possibile ampliamento futuro di detto edificio artigianale, limitandone l'attività.	RESPINTA - un ampliamento dell'attività artigianale in zona residenziale con caratteristiche di vecchio nucleo non é opportuno. E' tuttavia ammessa la prosecuzione di attività artigianali compatibili con la residenza circostante e con la conservazione delle caratteristiche dell'edificio in armonia con il contesto in cui é inserito.
58	P.G. 1302 23/2/1985 P.S. 59	Coop. "ACLI Cimiano Terza" e E.N.A.I.P.	In qualità di proprietaria la prima e di fruitori dell'immobile la seconda, per l'area e per l'immobile al mappale n° 2845 PROPONGONO due alternative: - cambiare la destinazione da standard a zona C1 affinché allienando l'attuale proprie	RESPINTA - é già stato previsto un ampio spazio per l'ampliamento delle strutture scolastiche. In questa sede di controdeduzioni alle osservazioni non é possibile introdurre nuovi vincoli che richiederebbero la ri-

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			tà possano reperire aree idonee agli scopi delle Cooperative; - allargare ulteriormente l'area a standard sull'intero mappale n° 1674 e sul mappale n° 2922 onde assicurare la possibilità di ampliare la struttura esistente che é oggi di 650 mq. di superficie e che si prevede di raddoppiare.	pubblicazione del Piano. L'area prevista dal P.R.G. consente il triplicamento delle strutture attuali.
59	P.G. 1303 23/2/198 P.S. 60	Galli Carlo	CHIEDE che i terreni ai mappali n° 542 e 543 di sua proprietà, destinati a zona E1 attività agricola, siano invece azzonati a D2 artigianale in quanto l'attività artigianale svolta dal richiedente, che si trova attualmente in un immobile situato su un terreno adiacente a quello in oggetto, ha esigenze di ampliamento per l'installazione di nuovi macchinari.	ACCOLTA - viene classificata in zona D1 tutta l'area del mappale n° 543 per circa mq. 950, omogeneamente a quanto fatto per l'osservazione n° 1.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
60	P.G. 1304 23/2/1985 P.S. 61	Rampoldi Paolo e Rampoldi Rosangela	Proprietari dell'edificio al mappale n° 1212b classificato parte zona agricola, parte fascia di rispetto, CHIEDONO che il terreno di pertinenza dell'edificio venga classificato zona edificabile, in quanto l'abitazione é totalmente priva di accessori (box, ripostigli). Qualora la richiesta non dovesse essere accolta, CHIEDONO che l'abitazione venga asteriscata in modo che la volumetria possa aumentare almeno del 15%.	ACCOLTA - dal controllo effettuato risulta che l'edificio esistente é ubicato dai 13 ai 30 m. circa rispetto il nastro stradale; pertanto con la rettifica alla cartografia viene inserito il simbolo grafico "asterisco" per gli edifici ricadenti in zona E, ma non adibiti all'attività agricola.
61	P.G. 1305 23/2/1985 P.S. 62	Balestrini Antonio	Proprietario del terreno di cui ai mappali n° 810/d e 816, classificati zona E1 agricola e zona G1 fascia di rispetto, CHIEDE che sia invece destinato a zona C1 residenziale di completamento per esigenze personali di edificazione.	RESPINTA - trattasi di area periferica e carente di urbanizzazioni.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
62	P.G. 1312 25/2/1985 P.S. 63	Banfi Angelo e Nelso "PIMEA"	Osservano che i terreni di loro proprietà ai mappali n° 1223-1224 sono stati erroneamente classificati in zona agricola, in quanto detti terreni sono delimitati nel complesso della Ditta Pimea di proprietà degli osservanti. CHIEDONO pertanto che i mappali vengano classificati in zona D2 industriale.	ACCOLTA PARZIALMENTE - viene classificata una porzione pari a circa mq. 3.000 in zona D2, per consentire eventuali sviluppi dell'attività insediata.
63	P.G. 1313 25/2/1985 P.S. 64	Galli Dino	Comproprietario dell'area prospiciente la Via Dante sottoposta al vincolo di uso pubblico e interessata dal nuovo tracciato per il collegamento del cimitero in conseguenza della prevista chiusura del passaggio a livello. Non condivide tali scelte, che implicano una differenza di trattamento fra i cittadini che, da una parte, si vedono privare la proprietà in cambio di un indennizzo irrisorio e dall'altra invece trovano rivalutato il valore della proprietà in funzione delle infrastrutture progettate. Si oppone alle scelte urbanistiche adottate e PROPONE, la riduzione del vincolo e un nuovo tracciato della nuova strada con partenza	RESPINTA - il vincolo previsto dal Piano é necessario per soddisfare le esigenze urbanizzative della zona e per salvaguardare la possibilità di realizzare l'infrastruttura di scavalcamento delle F.N.M. Sino alla progettazione esecutiva delle previsioni non é possibile valutare eventuali possibilità di riduzione del vincolo suddetto.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			da Via V. Veneto.	
64	P.G. 1337 25/2/1985 P.S. 66	Corbella Rosa	Proprietaria del terreno al mappale n° 2185, classificato zona E1 agricola, essendo circondato da zone residenziali e pertanto servito da urbanizzazioni primarie e secondarie, CHIEDE per esigenze proprie di edificazione sia destinata a zona C1 residenziale.	RESPINTA - vedi osservazione n° 41.
65	P.G. 1338 25/2/1985 P.S. 67	Mariani Alessandro	Proprietario del terreno ai mappali n° 3541 e 3542, su cui insiste un edificio residenziale, classificato in zona E1 agricola, CHIEDE che sia invece inserito nell'area residenziale C1.	RESPINTA - la posizione periferica dell'area, a ridosso della zona boschiva non giustifica una destinazione diversa. Tuttavia gli interventi sull'edificio esistente sono ammessi dalla speciale normativa prevista all'art. 33.1

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
66	P.G. 1340 25/2/1985 P.S. 68	Sirignano Antonio	Ritiene generiche le norme riguardanti le distanze dai confini, per altro modificabili con convenzione tra i confinanti. Ritiene necessaria un'articolazione delle norme in modo da non ignorare situazioni particolari esistenti nel territorio. In particolare fa riferimento al mappale n° 1764/b ricadente in parte in zona G1 di rispetto ferroviario e in parte in zona C1 residenziale, confinante con la zona agricola E1, sui quali ritiene impossibile poter edificare delle costruzioni accessorie alla residenza esistente.	RESPINTA - le norme del P.R.G. definiscono chiaramente le distanze da rispettare nella edificazione. In merito alle costruzioni di edifici accessori le norme di attuazione offrono la possibilità di risolvere il problema posto.
67	P.G. 1341 25/2/1985 P.S. 69	un gruppo di cittadini	Gli osservanti si oppongono al progetto previsto nel P.R.G. dello spostamento della stazione F.N.M. in Via del Ronco, in quanto l'enorme spesa che l'Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere non giustifica i miglioramenti, che sarebbero minimi, che tale spostamento provocherebbe.	RESPINTA - il progetto del Polo di interscambio comprensoriale si pone come una valida occasione di sviluppo dei servizi e delle attività commerciali e terziarie per la comunità di Lomazzo e della zona. La previsione trova inoltre supporto nelle indicazioni contenute nel Piano regionale per le F.N.M. La spesa per attuare il P.I.C. verrà sostenuta dagli Enti interessati e, per la maggior parte, sarà autofinanziata dall'operazione stessa.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
68	P.G. 1342 25/2/1985 P.S. 70	C.G.L. - C.I.S.L. - U.I.L.	Formulano le seguenti considerazioni e osservazioni di carattere generale: 1 - il dimensionamento appare eccessivo in relazione all'andamento demografico degli ultimi anni e si suggerisce di ridurre l'espansione prevista (zone C1/C3); 2 - non é condivisa la riduzione delle aree di edilizia popolare data la presenza di domanda di alloggi in affitto; 3 - é condivisa la linea espressa dal P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio: la fase attuativa dovrà prevedere la salvaguardia tipologica, storica, ambientale, la conservazione della destinazione residenziale, nonché l'uso generalizzato della "convenzione" per la salvaguardia degli attuali abitanti, per l'applicazione dell'equo canone, per la cessione di parte degli alloggi in gestione al Comune per almeno 10 anni. 4 - il Piano risulta rispondente alle esigenze espresse; occorre tuttavia effettaure una nuova indagine per meglio quantificare le necessità del settore produttivo e puntare all'incremento dell'occupazione e alla salvaguardia ambientale;	ACCOLTA PARZIALMENTE - in merito alle considerazioni generali si osserva che il dimensionamento teorico é contenuto nei termini stabiliti dalla Regione, mentre la capacità insediativa reale del P.R.G. é molto contenuta, inferiore a quella del vecchio P.diF. e senza previsione di compromettere e urbanizzare nuove aree. Per quanto riguarda l'edilizia popolare va rilevato che negli ultimi anni vi sono stati numerosi e significativi interventi che alla fine hanno saturato il mercato con difficoltà di vendita degli alloggi realizzati. L'Amministrazione ha ritenuta opportuna una pausa di riflessione prima di passare a nuovi progetti, rinviando ogni decisione ad uno specifico studio e indagine in merito. Si prende atto con soddisfazione della condivisione espressa in merito alla impostazione del Piano, in particolare per il recupero edilizio, il settore produttivo, il P.I.C. Per la dinamica edilizia viene completata la tabella con i dati 1979-1984.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			5 - la proposta del P.I.C. é ritenuta importante per il futuro di Lomazzo, in linea con la logica di ammodernamento dei trasporti in Lombardia e tale da favorire lo sviluppo economico e dell'occupazione nella zona. Occorre tener presente tuttavia nella fase di progettazione: - la salvaguardia dell'ambiente; - la consultazione dei cittadini e delle forze sociali; - il procedere d'intesa tra Comuni, Regione e Consorzio FNM e con specifiche convenzioni con operatori pubblici e privati; 6 - per quanto riguarda gli standards é ritenuta necessaria la formazione di un parco verde attrezzato, come previsto nel P.I.C.; in tempi brevi; 7 - per la dinamica edilizia si ritiene opportuno trascrivere i dati relativi alle concessioni rilasciate nel 1979/1984. In merito alle Norme di Attuazione propongono osservazioni in merito a: a)- art. 2 - pag. 3: nella distanza tra edifici calcolare la sporgenza dei balconi; b)- art. 2 - pag. 4: una diversa definizione di altezza massima;	In merito alle N.T.A.: - non si ritiene di dover modificare norme così di dettaglio come quelle segnalate, che peraltro sono state concordate a livello tecnico in sede di Commissione Edilizia ed Urbanistica e trovano corrispondenza nella maggior parte dei Regolamenti comunali. In taluni casi, vedi punto e), ci sono le apposite leggi a normare il problema e non é opportuno appesantire le N.T.A. con la ripetizione di dette norme (vedi punti h i - l). - punto m): si tratta solo di una ipotesi di intervento prevista dallo stesso D.M. 2/4/1968. - punto n): il suggerimento potrà essere tenuto in considerazione al di fuori del P.R.G. - punto o): l'attuazione dell'art. 30 é già sufficientemente condizionata e comunque l'impegno relativo all'occupazione non é controllabile in sede di provvedimento urbanistico-edilizio. - punto q): i 150 mq. di residenza annessa all'attività produttiva si sono dimostrati nelle precedenti realizzazioni un parametro ottimale, in taluni casi appena sufficiente (caso di due soci nell'azienda).

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			c)- art. 3 - pag. 6: l'altezza dei sottotetti non deve superare 1,50 m.; d)- art. 7 - pag. 13: le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non devono comportare l'allontanamento seppur temporaneo, del conduttore; e)- art. 9 - pag. 17: il cambio di destinazione d'uso deve avvenire previa concessione e non devono essere forniti allacciamenti ai servizi qualora manchi l'abitabilità e agibilità; f)- art. 13 - pag. 21: non si condivide l'aumento una tantum per servizi accessori in quanto possono portare alterazioni socio-architettoniche e tipologiche; g)- art. 15 - pag. 23: non si concorda su possibilità di realizzare recinzioni in zona agricola se non é dimostrata la reale necessità; h)- art. 18 - pag. 27: viene suggerita una norma che garantisca la salvaguardia delle aree piantumate; i)- art. 22 - pag. 30: é opportuno elencare gli elaborati del P.L. e si propone il più possibile il ricorso alla convenzione ex artt. 7-8 L. 10/1977;	- punto r): le altezze per la residenza sono già definite a pag. 65, mentre per i volumi tecnici si preferisce non stabilire un limite a priori. La norma per le zone E1S è quella indicata per la zona E1, con l'applicazione del relativo parametro di densità edilizia. Per le serre, le N.T.A. riportano quanto previsto dalla L.R. 93/1980. Data la poca consistenza dell'attività agricola e del numero delle aziende, non si é ritenuto per il momento di appesantire la procedura con la richiesta del Piano agricolo, la cui proposta potrà essere tuttavia ripresa in seguito. - punto g): la norma per le recinzioni é già abbastanza riduttiva delle possibilità previste dal Codice Civile. - punto s): per le aree di culto, vengono integrate le N.T.A. con il testo già definito tra la Curia e il Comune di Milano e ripreso da altri Comuni (vedi oss. 82). - punto t): nelle fascie di rispetto sono ammessi gli interventi citati nella apposita Circolare Ministeriale, e già sono di tipo conservativo. - punto u): la salvaguardia é già scattata con l'adozione del P.R.G. a norma delle leggi vigenti.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			l)- art. 23 - pag. 31: dettagliare gli elaborati richiesti per la concessione edilizia; m)- art. 27.1 - pag. 36: é eccessiva la densità edilizia maggiorata del 50% per nuove costruzioni in zona A1; n)- art. 29 - pag. 49: per i sottotetti l'utilizzo sia limitato a quello con strutture già rispondenti a requisiti igienici e di abitabilità. Si propone una verifica degli stabili entro il 1985 da parte dell'U.T.C. per evitare future modifiche se si suggeriscono convenzioni attraverso cui il Comune abbia la prelazione di acquirente o sublocazione degli appartamenti ristrutturati; o)- art. 30 - pag. 54: l'ampliamento del 20% per le attività artigianali deve essere convenzionato e deve garantire l'impegno ad incrementare l'occupazione; p)- art. 31 - pag. 55: si suggerisce di introdurre una convenzione tipo da far sottoscrivere per unità locali che si ristrutturano o si espandono, nella quale prospettare un Piano di sviluppo aziendale che contempli numero di addetti per ettaro, superficie minima per attività produttiva e minima per magazzinaggio e commercializzazione, nonché gli obiettivi occupazionali;	Si ritiene di accogliere quanto esposto nei seguenti punti: - punto f): si precisa nelle N.T.A. all'art. 13 che detta norma é applicabile al di fuori delle zone A, salvo i P.R. - punto p): all'art. 31, 4° comma, alla fine del punto b), viene aggiunto: "La relazione dovrà inoltre contenere indicazioni in ordine al Piano di sviluppo aziendale, con dati sul numero degli addetti, esistenti e insediabili, la superficie destinata al processo produttivo e quella per magazzinaggio e commercializzazione, nonché gli obiettivi occupazionali". Per le alberature si é già provveduto con l'osservazione n° 39.

X

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			q)- art. 32 - pagg. 58-60-62: sono ritenuti eccessivi i 150 mq. di abitazione per unità. Si propongono alberature a cortina sui lati confinanti con zone residenziali; r)- art. 33 - pag. 64: definire l'altezza max per edifici residenziali in m. 6 e piani f.t. 2, mentre per volumi tecnici 10 m. Assogettare ad autorizzazione la localizzazione delle serre e verificare i requisiti di coloro che si insediano nella zona agricola. Sarebbe opportuno convenzionare gli interventi attraverso Piano di Sviluppo Agricolo. Si consiglia di effettuare esami pedologici da riportare sulla cartografia per favorire lo sviluppo agricolo. Nelle N.T.A. manca la norma per la zona E1S; s)- art. 34 - pag. 70: per le aree destinate al culto ed a complessi oratoriali se ne propone la convenzione essendo servizi per la collettività; t)- art. 36 - pag. 82: nelle fasce di rispetto devono essere ammessi solo interventi conservativi; u)- in attesa della approvazione definitiva del P.R.G., si suggerisce di aggiungere normative di salvaguardia territoriale.	

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			In merito all'Azzonamento si osserva: 1)- inserire in zona A1 anche l'edificio di Manera sito in Via Piave (mapp. 2538-2600), nonché le Cascine Bissago, Graffignana, Bartolona e Villa Sordelli; 2)- non si comprende la classificazione in zona A2 delle aree in Via Rampanone, Via Pasta, Via Pace, che sono aree libere meglio classificabili come standards; 3)- non si comprende la classificazione in zona B1 del capannone del Consorzio agrario; 4)- nella zona C1 sono state inserite anche aree libere con edificazione minima. Si segnala la scoperta di resti archeologici sull'area in Via Rimembranza angolo Via M. Rosa, per cui la stessa non dovrebbe essere edificabile; 5)- nella zona C2 di Via Seprio-M. Generoso-Alpi-M. Bianco occorre ubicare servizi pubblici indispensabili; 6)- per le attività terziarie sarebbe stato opportuno individuare una apposita zona; 7)- occorre una barriera di verde tra il P. I.P. e il centro sportivo;	1) - In merito all'Azzonamento: l'edificio in Manera é già stato ristrutturato e non ha più le caratteristiche tali da giustificare la zona A1; Villa Sordelli é in zona A2 che appare più adeguata, per le altre non si é ritenuto necessaria tale classificazione peraltro abbondantemente utilizzata per il vecchio nucleo. 2) - le aree indicate appunto perché libere e adiacenti alla zona A1, sono state classificate in zona A2. Non é possibile in questa sede modificare la destinazione in zona standard, perché richiederebbe la ripubblicazione del Piano. Inoltre tale classificazione non appare necessaria, né giustificabile, in relazione alla situazione urbanistica. 3) - la dimensione e la destinazione dell'edificio ha giustificato la destinazione in zona B1 residenziale (ove é ammessa l'attività commerciale). Quanto sopra anche nella prospettiva che l'attività esistente possa in futuro trasferirsi lasciando un'area da riutilizzare in modo compatibile con la residenza.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			8)- non é possibile entrare nel merito degli standards, poiché non sono stati suddivisi quelli esistenti da quelli in progetto. Le aree di Via Pitagora-De Amicis deve essere attrezzata per il peso insediativo che devono sopportare. L'area di Via Sempione sarebbe stata meglio fruibile dai residenti se ubicata ai margini del P.L. di tipologia signorile in fase di realizzazione.	4) I ritrovamenti segnalati non sono stati ritenuti di particolare valore, né la Soprintendenza ha posto vincoli ai sensi della Legge 1089/1939. 5) - a livello quantitativo di aree non vi é carenza nel P.R.G. per tali zona. Dovrà invece essere curata la loro attuazione, specie sotto l'aspetto qualitativo, funzionale e ambientale. 6) - per il momento non si é sentita questa esigenza, considerato che la attività commerciale é già ammessa in tutte le zone residenziali e che vi é inoltre il P.I.C. da progettare. Tuttavia si ritiene di introdurre la possibilità di attività artigianali nelle zone D1-D2-D3. Potrà in seguito essere ripreso l'argomento per uno specifico studio di settore, con eventuali adeguamenti al P.R.G. 7) - l'abbondante area standard attorno al Centro sportivo potrà, in sede di progettazione esecutiva, dare una risposta adeguata in tal senso.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
				8) - gli standard esistenti sono evidenziati sulla tavola dello Stato di fatto (tav. 2A - B). Vale tuttavia quanto detto ai punti 5 - 7 per la loro puntuale definizione a livello esecutivo, avendo presente il ruolo che dette aree possono ricoprire nel miglioramento della qualità della vita per i residenti.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
69	P.G. 1343 25/2/1985 P.S. 71	Iniziative Ecologiche KRONOS	Con riferimento all'area del Parco Lura, osservano: 1)- all'art. 33.3 delle N.T.A. é opportuno definire la norma che permette di realizzare strutture edilizie pertinenti l'agricoltura, perché vanificherebbe l'attuazione del Parco 2)- data la limitata dimensione del Parco, sarebbe opportuno includervi aree destinate ad uso agricolo dal P.R.G. (mapp. 824-820-2278-226-360 e 2111 da classificare tutto a standard);	RESPINTA - nella fase di controdeduzioni alle osservazioni non é possibile introdurre nuovi vincoli, che richiederebbero la ripubblicazione del Piano con conseguente ritardo nei termini di approvazione. La normativa prevista dal P.R.G. deriva direttamente dalla apposita L.R. 93/1980. Ulteriori norme di dettaglio per lé aree a parco ed eventuali vincoli potranno essere definiti in sede di approvazione del "Parco del Lura".

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
70	P.G. 1344 25/2/1985 P.S. 72	Crusco Giuseppe	CHIEDE che il mappale n° 3417, classificato nel P.R.G. zona residenziale di completamento estensivo, sia lasciato con la sua attuale destinazione, ossia zona F1 attrezzature collettive. Tale classificazione sarebbe più consona per definire l'insieme del comparto in cui si trova il mappale n° 3417, già strutturato come zona F1.	RESPINTA - l'introduzione di un simile vincolo in sede di accoglimento dell'osservazione richiederebbe la ripubblicazione del Piano con allungamento dei termini di approvazione.
71	P.G. 1345 25/2/1985 P.S. 73	Bianchi Epifanio	Proprietario di una porzione di fabbricato ai mappali n° 2147-2148. CHIEDE che la classificazione in zona A1 interesse storico-artistico-ambientale, sia cambiata in zona B1 residenziale di completamento intensivo in quanto sia il fabbricato in oggetto sia quelli circostanti non presentano alcun pregio di carattere architettonico-ambientale.	RESPINTA - le caratteristiche dei fabbricati e del loro contesto sono tipiche della zona A.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
72	P.G. 1358 25/2/1985 P.S. 75	Villa Belisario	Proprietario dell'edificio al mappale n° classificato in zona B1 residenziale di completamento intensivo del P.R.G. CHIEDE che tale classificazione sia cambiata in A1 interesse storico-artistico-ambientale, in quanto più consona al reale stato dell'edificio.	RESPINTA - si ritiene l'intervento ammissibile ed opportuno pur senza dover procedere ad una modifica della destinazione di zona.
73	P.G. 1366 25/2/1985 P.S. 76	Borghi Bernardina	CHIEDE che ai mappali n° 919-645-639-638 posti in fregio a Via L. da Vinci, a sud ovest dei fabbricati della ditta G.P.A. Italiana, sia cambiata la classificazione da zona E1 agricola a zona D2 industriale, in quanto gli stessi sono parte integrante di detta fabbrica, rappresentando l'area di pertinenza degli edifici industriali e uno sbocco per futuri ampliamenti.	ACCOLTA - viene classificata in zona D2 l'area di pertinenza della Ditta G.P.A. per una parte pari a circa mq. 7.000, per consentire eventuali sviluppi dell'attività insediata.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
74	P.G. 1319 25/2/1985 P.S. 65	U.S.S.L. n° 9	Presentano osservazioni alle N.T.A.: 1)- art. 30: un'aggiunta al 5) comma; 2)- art. 31: la sostituzione del 6° comma per il parere dell'U.S.S.L. sui progetti; 3)- art. 32: una rettifica per lavorazioni insalubri; 4)- art. 32.2 - zona D2: una modifica alle norme particolari per il comparto ex Somaini e relative attività ammesse, da estendere anche all'area compresa tra Viale Friuli, Viale Graffignana e rete ferroviaria; - vengono inoltre espresse considerazioni sulle fabbriche esistenti, Tessitura Serica, F.T.R., Terraneo seta, le quali possono mantenere l'attuale collocazione in zona D2 mettendo in opera idonei provvedimenti di bonifica ambientale e antinquinamento; - per il complesso Henkel, industria insalubre di 1^ classe, non é opportuna la collocazione nell'attuale zona D2 confinante con il centro storico, soprattutto per motivi di sicurezza, nonostante i dispositivi tecnologicamente avanzati e l'assidua vigilanza.	L'osservazione é ACCOLTA per le modifiche alle N.T.A. proposte agli artt. 30-31-32.1 32.2 (punti 1-2-3-4). Verranno inoltre tenute in evidenza dall'Amministrazione Comunale le considerazioni esposte sulle Ditte esistenti e le particolari cautele e attenzione da rivolgere alle stesse. Per il complesso Henkel in particolare va tenuta presente l'impossibilità di un trasferimento in tempi medio-brevi, per cui occorre dare la possibilità di sopravvivenza con gli adeguamenti necessari, che sarà cura di tutti gli Enti competenti verificare attentamente. All'art. 32.2 N.T.A. per comparto Henkel si precisa per le strutture tecnologiche "purché non pericolose e non classificate insalubri di 1^ classe". La densità edilizia in aumento ammessa é ridotta dal 15% al 10%.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			In proposito si propone di: - non concedere incremento di densità edilizia né di altezza; - di obbligare l'azienda a comunicare a Comune e a U.S.S.L. modificazioni del ciclo produttivo, uso di nuove sostanze, ristrutturazione e cambiamento d'uso delle strutture per i pareri previsti dalle Leggi; - porre sotto controllo CRIAL l'azienda anche per l'inquinamento ambientale da polvere; 5)- zona agricola: si segnala la presenza di due pozzi di acqua potabile in prossimità di un allevamento di bestiame in località Braghe. Tale insediamento é possibile purché gli scarichi delle acque siano convogliate in fognatura e pozzi a tenuta.	Si provvederà inoltre a richiedere per l'Azienda il controllo CRIAL. Si terrà in particolare evidenza quanto segnalato in ordine alla zona agricola in località Braghe.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
75	P.G. 1357 25/02/1985 P.S. 74	F.lli Di Nardo	Proprietari dello stabile situato sul mapp. 262/a classificato zona F1-attrezzature collettive, CHIEDONO il cambio di detta area in zona D2-industriale, in quanto l'edificio appartiene all'Azienda di proprietà degli osservanti ed é utilizzata a tale scopo.	RESPINTA - sino alla progettazione esecutiva del comparto destinato al "Polo di interscambio comprensoriale" é necessario salvaguardare tutta l'area, specialmente le parti più prossime alla nuova stazione ferroviaria, come é nel caso in oggetto.
76	P.G. 1189 20/2/1985 P.S. 28	Rampoldi Salvatore	Con riferimento al mapp. n° 2338 di circa 3.600 mq. classificato come zona C1 dal P. di F. e quale zona F dal P.R.G., PROPONE di rendere edificabile in parte l'area per almeno 1.800 mq. onde consentire la costruzione di una casa plurifamiliare. Fa presente che l'area é già urbanizzata.	RESPINTA - la previsione del piano per l'insediamento di attrezzature collettive nella zona é opportuno venga salvaguardata almeno sino alla progettazione più puntuale della stessa.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
77	P.G. 1200 2/5/1985 P.S. 77	Lunghini Ing. Alberto Interplan Milano	**A** - Rileva che le aree standards sono in quantità superiore ai minimi di Legge e chiede che nel P.L.1 Novaia (di cui condivide l'impostazione generale e la qualità) venga ridotto il peso di aree standards localizzate nel P.L.	**A** RESPINTA-si ritiene opportuno confermare quantitativamente le aree standards già localizzate nel P.L.
			B - Per evitare dubbi interpretativi in sede attuativa, chiede di modificare graficamente la Tav. Azzonamento o specificare nelle N.T.A. che il sedime indicato per l'edificio nel lotto "L" é da considerare indicativo, ciò per non irrigidire ulteriormente il P.L.1	**B** ACCOLTA- viene esplicitata nelle N.T.A. art. 27.5 che l'indicazione grafica nel lotto é da considerarsi indicativa
78	P.G. 6974 19/9/1985 P.S. 78	F.lli Valentina e Giuseppe Pagani	Proprietari dell'immobile di cui ai mappali n° 2255-3339-3283-3991-361-3281-3282-3338, ricadenti in fascia di rispetto stradale, trattandosi di edificio risalente al 1900 e con esigenze di ristrutturazione, CHIEDONO la rettifica in riduzione di detta fascia di rispetto oppure una specifica normativa o classificazione dell'area che permetta di attuare gli interventi necessari.	ACCOLTA - si ritiene ammissibile l'intervento richiesto su edificio esistente senza aggravio della situazione urbanistica. Viene pertanto ridotta la fascia di rispetto a favore della zona C1 adiacente.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
79	P.G. 8769 28/11/1985 P.S. 79	Palmisano Gaetano	Proprietario del mapp. n° 2111/b in Via Mameli segnala che detta area é classificata dal P.R.G. in parte zona C1 e in parte zona F1 e che sulla stessa é stata rilasciata C.E. n° 86/82 per l'esecuzione di 4 alloggi con strada privata di accesso dalla Via Mameli, CHIEDE l'eliminazione del vincolo a zona F1 su un tratto di lunghezza m. 7 per conservare tale accesso al lotto retrostante.	ACCOLTA PARZIALMENTE - il tratto di area in zona F1 costituente l'accesso al lotto retrostante viene classificato in zona C1 per una larghezza di m. 6,00, anche se detto accesso sarebbe stato comunque garantito nella situazione prevista dal Piano.
80	P.G. 8770 28/11/1985 P.S. 80	Marzorati M. Antonietta Massaccesi Mario	Proprietari del mapp. n° 1306 ad ovest di Via delle Alpi chiedono che lo stesso venga classificato zona residenziale di completamento, esistendo già insediamenti di questo tipo, intendendo costruire un'abitazione a breve termine.	RESPINTA - come la n° 7 e 41

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
81	P.G. 1364 25/2/1985 P.S. 81	Mangiacavalli Gian Luigi e Virginia	Chiedono che il mappale n° 2803 ad est di Via delle Alpi venga inserito in zona di completamento, poiché esistono già insediamenti di tale tipo.	RESPINTA - come la n° 7 e 41
82	P.G. 9618 30/12/1985 P.S. 82	Ing. Cerutti - Ufficio Tecnico Comunale	Formula alcune osservazioni per rettifiche o integrazioni di cui é emersa l'opportunità per una miglior rispondenza del P.R.G. alle esigenze presenti. **A** - N.T.A.: 1) - all'art. 34.1 - zona F1: integrare la norma con apposito riferimento alle attrezzature religiose individuate con simbologia AR, come già concordato in numerosi altri Comuni. 2) - all'art. 32.1 - zona D1: precisare la dotazione di aree standards al 10% della superficie destinata all'insediamento, con possibilità di monetizzazione nei casi in cui risulta impossibile o inopportuna la cessione.	**A** - N.T.A. - ACCOLTE vengono integrate le N.T.A. come proposto per gli artt. 34.1 - 32.1 - 32.2 - 27.5 27.6 - 27.3 con i testi di seguito riportati.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			3) - all'art. 32.2 - zona D2: prevedere la possibilità di monetizzare, come detto sopra per la zona D1. 4) - consentire la verifica della densità edilizia, conteggiando anche la superficie destinata a standard all'interno dello stesso lotto per attività produttiva. 5) - all'art. 27.5 - zona C2 e art. 27.6 zona C3: nei casi di altezza superiore ai 10 m. maggiorare le distanze a 1/2 H da confine e pari a H tra edifici. 6) - precisare, alla zona B1 - art. 27.3, la possibilità di operare interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica con distanze non inferiori alle preesistenti.	
			B - <u>Cartografia</u>: 1) - rettificare la posizione dell'edificio Scuole elementari in Via Giovio. 2) - evidenziare meglio la strada che collega Via Mameli e Via Carcano a sud del nuovo collegamento in progetto al P.R.G. 3) - inserire l'ampliamento della Scuola materna in Viale Somaini. 4) - rettificare ubicazione edificio da mapp. 2567-838 a mapp. 4529-4690 con conseguente allineamento limite est zona edificabile.	B - <u>Cartografia</u> - <u>ACCOLTE</u> viene rettificata la tavola dello Stat di fatto e dell'Azzonamento con la rettifica degli edifici scolastici segnalati la evidenziazione della strada indicata, peraltro già indicata in cartografia. Viene inoltre spostato l'edificio sui mappali adiacenti, come segnalato, allineando il limite della zona C1.

	PROT.	OSSERVANTE	OGGETTO della OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
			5)-C Viabilità - integrare elenco strade esistente con quelle mancanti a Lomazzo e a Manera.	C-Viabilità: ACCOLTA - vengono riportate a pag. 81 delle N.T.A. le strade segnalate, in aggiunta all'elenco delle strade esistenti.
83	P.G. 999 1/2/1986 P.S. 83	Marinoni Augusto - Lanzi Vittoria	Chiedono la trasformazione del mapp. 1992 da zona D1 a zona C1 dovendo costruire un edificio di tipo residenziale.	ACCOLTA - il mapp. 1992 di circa mq. 1.450 viene trasformato da zona D1 a C1.
84	P.G. 1197 7/2/1986 P.S. 84	DITTA GALVAS SiG. Gaggio Giovanni	Chiede di individuare una fascia a parcheggio lungo la Via Negri sui mapp. n° 1852-338, per una profondità di m. 5,5 al netto della strada per mq. 450 circa, della quale la stessa Ditta ha in corso l'acquisto appositamente quale standard industriale da cedere al Comune.	ACCOLTA - sui mapp. n° 1852 - 338, lungo Via Negri viene inserita una fascia della profondità di 5,5 m. pari a circa 450 mq. quale area standard funzionale all'insediamento produttivo.

TABELLA RIASSUNTIVA

VARIAZIONI ALLE SUPERFICI ZONE OMOGENEE (mq.)												
OSS. N°	A 1	B 1	C 1	C 2	C 3	D 1	D 2	E 1	E 2	F 1	G 1	VARIAZ. ABITANTI N°
1						+ 2.500		- 2.500				
2			+ 3.480					- 3.480				+ 34,8
4												+ 6
9			+ 2.500					- 2.500				+ 25
10			+ 420							- 420		
12			+ 2.700					- 2.700				+ 27
13				- 6.000		+ 6.000						- 60
16			- 5.100			+ 5.100						- 51
20					+ 5.000			- 5.000				+ 50
21							+ 1.260	- 1.260				
26						+ 4.525					- 4.525	
30			+ 3.025					- 3.025				+ 30,2
31			+ 2.700					- 2.700				+ 27
32			+ 3.575					- 3.575				+ 35,7
36	+ 400			- 3.400		+ 3.000						- 34
40						+ 3.200		- 3.200				

OSS. N°	A 1	B 1	C 1	C 2	C 3	D 1	D 2	E 1	E 2	F 1	G 1	VARIAZ. ABITANTI N°
42			+ 1.800					- 1.800				+ 18
46								- 4.700	+ 4.700			
49		+ 460	- 460									
56			+ 1.000					- 1.000				+ 10
59						+ 950		- 950				
62							+ 3.000	- 3.000				
73							+ 7.000	- 7.000				
78			+ 250								- 250	
79			+ 130							- 130		+ 1,3
83			+ 1.450			- 1.450						+ 14
84								- 450		+ 450(I)		
Totale	+ 400	+ 460	+17.470	- 9.400	+ 5.000	+23.825	+11.260	-48.840	+ 4.700	- 550 + 450(I)	- 4.775	+ 134

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

a seguito delle osservazioni accolte

Osservazioni n° 13 - 16 - 36

All'art. 32.1 - zona D1, pag. 59, al paragrafo "Disposizioni particolari" é aggiunta la frase:

"Per gli insediamenti di cui al mappale n° 1924 (Ditta Carboncini) in Via Sempione, mappale n° 2577a (A.E. Mazzola) in Via Aurora e mappali n° 1461 - 3490 (Scultore F. Somaini) in Via del Seprio - Via M. Bisbino, la densità edilizia non dovrà superare i 2 mc./mq.".

Osservazioni n° 22 - 82

All'art. 32.1 - zona D1, alla fine pag. 59, é aggiunto il paragrafo:

"Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti artigianali

La dotazione minima di standards per attrezzature funzionali alle attività artigianali, per parcheggi, verde, ecc. di cui al D.M. 2/4/1968 é stabilita pari al 10% della superficie destinata a tali insediamenti.
Nel caso di ampliamento degli insediamenti esistenti, qualora l'assetto urbanistico della zona o la situazione esistente della conformazione dell'area, dell'edificazione, dei servizi, degli accessi relativi all'insediamento stesso non rendessero possibile o opportuna la individuazione e cessione delle aree, sarà possibile procedere alla loro monetizzazione con modalità da definire con apposito provvedimento.
Le aree standards funzionali all'insediamento produttivo, ubicate sull'area appartenente allo stesso, possono essere conteggiate ai fini della verifica della densità edilizia sul lotto interessato".

All'art. 32.2 - zona D1 a pag. 61, al paragrafo "Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi" é aggiunta la frase:

"Nel caso di ampliamento degli insediamenti esistenti vale quanto stabilito all'art. 32.1 - zona D1 per la monetizzazione delle aree standards".

Osservazioni n° 39 - 68

All'art. 32.1 - zona D1, pag. 59, al paragrafo "Disposizioni particolari" é aggiunto:

"Per nuove costruzioni o ampliamenti dovrà essere rispettata una distanza dai confini con le zone residenziali non inferiore a m. 8,00, con obbligo di creare una quinta alberata tra gli edifici e la zona residenziale adiacente".

Osservazione n° 47

All'art. 34.1 - zona F1, in fondo a pag. 72 é aggiunto:

"L'area con relativo edificio centrale telefonica, mappale n° 204/a in Via Giovio, é riservata all'esclusivo uso per il servizio telefonico S.I.P., trattandosi di opera di urbanizzazione secondaria".

Osservazione n° 68

All'art. 13, pag. 21, dopo il penultimo capoverso é aggiunto:

"La norma di cui al precedente capoverso non si applica nelle zone A1 al difuori dei Piani Esecutivi".

Osservazione n° 68

All'art. 31, pag. 55, 4° comma, alla fine del punto b) é aggiunto:

"La relazione dovrà inoltre contenere indicazioni in ordine al piano di sviluppo aziendale, con dati sul numero degli addetti esistenti e insediabili, la superficie destinata al processo

produttivo e quella per magazzinaggio e commercializzazione, nonché gli obiettivi occupazionali".

Agli artt. 32.1 - zona D1, 32.2 - zona D2, al paragrafo "Destinazione", la frase "depositi commerciali" é sostituita da "depositi e attività commerciali".

Osservazione n° 74

All'art. 30, il 5° comma, ultima riga, pag. 54, é integrato con "... e la realizzazione di idonei e dimensionati impianti di depurazione".

All'art. 31, il 1° capoverso di pag. 56 é sostituito con:

"In tutti i casi di cui al comma precedente, copia del progetto e la documentazione di cui sopra dovranno essere inviati all'U.S.S.L. per i pareri di competenza, previsti dalla legislazione vigente".

All'art. 32.2 - zona D2, il testo del 2° capoverso delle "Disposizioni particolari", dopo le parole "F.N.M., ecc.)", é sostituito con:

"... sono ammesse nel comparto solo attività artigianali o industriali non appartenenti alla 1^ classe di insalubrità del T.U. LL.SS. e attività di carattere commerciale e direzionale. Tali disposizioni sono estese anche all'area compresa tra V.le Friuli, V.le della Graffignana e la rete ferroviaria".

Art. 32.1, paragrafo "Destinazione", pag. 58, la prima riga é integrata con:

"..., comunque non appartenenti alle lavorazioni insalubri classificate di 1^ classe dal T.U.LL.SS.".

Art. 32.2 - Disposizioni particolari per complesso Henkel, il valore dell'incremento di densità edilizia é ridotto dal 15% al 10%.

Al paragrafo "Altezza max edifici", dopo la parola produttivi é aggiunto:

"purché non pericolose e non classificate insalubri di 1^ classe dal T.U.LL.SS".

Osservazione n° 77

All'art. 27.5, alla fine di pag. 45 é aggiunto:

"Il sedime degli edifici all'interno del P.L.1, così come indicato nell'Azzonamento per il lotto L, é da considerarsi indicativo e non vincolante per l'attuazione del P.L. stesso".

Osservazione n° 82

All'art. 34.1 - zona F1, il primo capoverso di pag. 72 é così sostituito:

"Tutte le aree delle zone F1 sono di proprietà comunale o destinate a diventare tali con l'attuazione del P.R.G. ad eccezione delle aree contraddistinte con la simbologia AR, essendo le stesse aree riservate in proprietà e in gestione agli Enti di culto e religione istituzionalmente competenti.
Su dette aree AR viene confermata la utilizzazione specifica, e la servitù di uso pubblico é soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli Enti di culto e religione già forniscono alla Comunità in adempimento ai propri fini di Istituto".

All'art. 27.5 - zona C2, pag. 44 e 27.6 - zona C3, pag. 46 le distanze sono così modificate:

Dc = ½ H con minimo di 5,00 ml.

De = H con minimo di 10,00 ml.

All'art. 27.3 - zona B1, in fondo a pag. 41 é aggiunto:

"Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade non dovranno essere inferiori a quelle preesistenti, salvo diverse esigenze connesse alla viabilità".

All'art. 32.2 - Classificazione delle strade a pag. 81, al termine dell'elenco delle "strade esistenti" di Lomazzo é aggiunto:

- Via Braghe - carreggiata a 2 corsie - m. 8
- Via E. Fermi - carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via G. Marconi - carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via G. Galilei - carreggiata a 2 corsie - m. 9
- Via Asiago - carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via M. Cristallo - carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via Monviso - carreggiata a 2 corsie - m. 7+1,5 marc.
- Via Delle Alpi - carreggiata a 2 corsie - m. 9
- Via Sempione - carreggiata a 2 corsie m. 7,15
- Via M. Cervino - carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via del Ronco - carreggiata a 2 corsie - m. 6
- Via Zerba - strada pedonale - m. 4
- V.lo Adamello - carreggiata a 2 corsie - m. 6
- V.lo Tonale - carreggiata a 2 corsie - m. 6

- V.lo Aprica	- carreggiata a 2 corsie - m. 8
- Via De Amicis	- carreggiata a 2 corsie - m. 9
- Via Archimede	- carreggiata a 2 corsie - m. 7,5+1,5
- Via Zardo	- carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via Don Ronzoni	- carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via Montelungo	- carreggiata a 2 corsie - m. 7 + 2
- Via Fametta	- carreggiata a 2 corsie - m. 9
- V.lo Sardegna	- carreggiata a 2 corsie - m. 6
- Via Friuli	- carreggiata a 2 corsie - m. 8
- Via Piemonte	- carreggiata a 2 corsie - m. 7 + 1,4
- Via Liguria	- carreggiata a 2 corsie - m. 7 + 1,4
- Via V. Giulia	- carreggiata a 2 corsie - m. 7 + 1,4
- Via Lario	- carreggiata a 2 corsie - m. 6
- Via del Mandresco	- carreggiata a 2 corsie - m. 7
- Via Belvedere	- carreggiata a 2 corsie - m. 6
- Via Parini	- carreggiata a 2 corsie - m. 7 + 2,2
- Via Giovio	- carreggiata a 2 corsie - m. 7 + 2,2
- Via Giovane Italia	- carreggiata a 2 corsie - m. 3

alla fine di pag. 81, all'elenco "strade esistenti" di Manera, é aggiunto:

- Via Cadore	- carreggiata a 2 corsie - m. 8